

Bruxelles, 24.5.2019  
COM(2019) 243 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità  
di pesca**

## ALLEGATO

1. L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

(1) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nella divisione CIEM 7a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	3	<sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	43	<sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	717	<sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	1	<sup>(1)</sup>		
Regno Unito	482	<sup>(1)</sup>		
Unione	1 246	<sup>(1)</sup>		
TAC	1 246	<sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

";

(2) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	1 306		TAC precauzionale	
Svezia	704			
Unione	2 010			
TAC	4 314			

";

(3) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM 3a, nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Zona:	3a e 4; acque dell'Unione della divisione CIEM 2a (POK/2C3A4)
Belgio	33		TAC analitico	
Danimarca	3 865		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del	

presente regolamento

Germania	9 759
Francia	22 967
Paesi Bassi	98
Svezia	531
Regno Unito	7 482
Unione	44 735
Norvegia	48 879 <sup>(1)</sup>

TAC 93 614

(1) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 3a (POK/\*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

”;

(4) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

”

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse	Zona:	acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)
Belgio	pm <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Germania	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Francia	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Paesi Bassi	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Svezia	pm <sup>(1)(2)(3)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Norvegia	pm <sup>(1)</sup>		
Isole Fær Øer	pm <sup>(1)(4)</sup>		
TAC	pm <sup>(1)</sup>		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ \*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Incluso il cicerello.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

”;

(5) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella divisione CIEM 8c è sostituita dalla seguente:

”

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c (NEP/08C.)
---------	--------------------------------------	-------	------------------

Spagna	2,7	<sup>(1)</sup>	TAC precauzionale
Francia	0,0	<sup>(1)</sup>	
Unione	2,7	<sup>(1)</sup>	
TAC	2,7	<sup>(1)</sup>	

(1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

2 tonnellate nell'unità funzionale 25, in cinque bordate al mese effettuate nei mesi di agosto e settembre;

0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31, nell'arco di 7 giorni, nel mese di luglio.

".

2. L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

(1) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

	Numero di pescherecci <sup>1</sup>						
	Cipro <sup>2</sup>	Grecia <sup>3</sup>	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta <sup>4</sup>
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con palangari	da fissare <sup>5</sup>	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze e canne	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze a mano	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare <sup>6</sup>	da fissare	da fissare
Pescherecci da traino	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Altri pescherecci artigianali <sup>7</sup>	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare

<sup>1</sup> I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

<sup>2</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

<sup>3</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

<sup>4</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

<sup>5</sup> Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

<sup>6</sup> Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

”;

(2) al punto 6, la tabella B è sostituita dalla seguente:

”Tabella B<sup>1</sup>

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Spagna	7 000
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 766
Portogallo	350

”.

---

<sup>7</sup> Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

<sup>1</sup> La capacità di allevamento del Portogallo di 350 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.